



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SERVIZI TECNICI

GESTIONE TECNICA E MANUTENTIVA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 1701 DEL 29/12/2023

OGGETTO: DECISIONE A CONTRATTARE E AFF. DIRETTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ ALTERNATIVE PROGETTUALI - DOC.F.A.P. E PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - P.F.T.E. (PRIMO LOTTO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI DESTINATI AL CALCIO ALLO STUDIO28ARCHITETTURA (BG), ESIGIBILITÀ DEL Q.E. E CONSERVAZIONE IN FPV - CIG: A043B50B1E - CUP: E12H23003090004.

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 27 del 21.03.2023 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2023-2024-2025";
- di Consiglio Comunale n. 28 del 21.03.2023 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2023-2024-2025";
- di Giunta Comunale n. 66 del 26.04.2023 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione - esercizio finanziario 2023-2024-2025".
- di Consiglio Comunale n. 46 del 27.04.2023 avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio finanziario di previsione 2023-2024-2025";
- di Consiglio Comunale n. 52 del 11.05.2023 avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio finanziario di previsione 2023-2024-2025";
- di Consiglio Comunale n. 67 del 07.06.2023 avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio finanziario di previsione 2023-2024-2025";

- di Giunta Comunale n. 90 del 21.06.2023 all'oggetto: "Variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2024-2025 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co. 4, D.Lgs 267-2000";
- di Consiglio Comunale n. 90 del 26.07.2023 all'oggetto: "Bilancio di previsione 2023, 2024 e 2025. Verifica degli equilibri generali di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e variazione di assestamento generale ex art 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000";
- di Giunta Comunale n. 126 del 23.08.2023 all'oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione - esercizio finanziario 2023-2024-2025 -primo aggiornamento";
- di Consiglio Comunale n. 120 del 29.11.2023 all'oggetto: "Variazioni al bilancio finanziario di previsione 2023-2024-2025".

Premesso che il responsabile del procedimento nominato per il presente affidamento è il geom. Giuliana Pellegrino, Istruttore tecnico della Direzione Organizzativa 3;

Richiamata la deliberazione di GC n. 219/2023 del 27/12/2023 con quale si approvava il Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) per la manutenzione straordinaria impianti sportivi destinati al calcio (stadio "Dossenina") e con la quale si approvava il quadro economico relativo alla prima fase d'intervento (Lotto 1) così formulato:

1. $\sum a_i + \sum b_i$	IMPORTO DELLE OPERE	
a.1	Lavori	€ 550.000,00
b.1	Costi per la sicurezza	€ 20.000,00
$\sum a_i + \sum b_i$	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 570.000,00

	SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1	IVA 10%	€ 57.000,00
c.2	Spese tecniche (22% IVA + 4% cassa compresi)	€ 70.000,00
c.3	Art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 – Fondo per progettazione interna (2%) (contributo regionale)	€ 11.400,00
c.4	Imprevisti	€ 43.932,50
$\sum c_i$	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.332,50

$\sum a_i + \sum b_i + \sum c_i$ COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

€ 752.332,50

che trova copertura finanziaria al cap. 2635/35 del bilancio 2023;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento per l'incarico professionale relativo alla redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali – DOC.F.A.P. (entrambi i lotti) e del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – P.F.T.E. (primo lotto) inerente la manutenzione straordinaria impianti sportivi destinati al calcio (stadio "Dossenina");

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria allegata e redatta dal geom. Giuliana Pellegrino Responsabile del Procedimento di cui trattasi, nominato ai sensi di legge, nella quale vengono esposti i presupposti di fatto e di diritto che motivano l'assunzione del presente provvedimento;

Dato atto altresì che trattasi di attività aventi caratteristiche peculiari di natura specialistica per lo svolgimento delle quali, pur sussistendo all'interno della Direzione Organizzativa 3 alcune figure professionali in possesso delle dovute abilitazioni, per l'entità del tempo da dedicare alle prestazioni in narrativa non potrebbero comunque garantire il rispetto dei tempi fissati per la conclusione del procedimento, tenuto inoltre conto che tali figure interne sono già gravate da numerosi e articolati carichi di lavoro ai quali, in questa fase, non possono essere sottratti;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOC.F.A.P.) relativo ad entrambi i lotti e del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.) inerente la manutenzione straordinaria impianti sportivi destinati al calcio (stadio "Dossenina");
- Importo del contratto: € 55.000,00 (+ CNPAIA 4% + IVA 22%);
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lett.b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le Parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Considerato che il presente intervento è stato inserito nell'ambito del programma triennale dei lavori 2023/2025, elenco annuale 2023, CUP: E12H23003090004 – CUI: L84507570152202300018;

Dato atto che:

- o l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi di affidamento di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Dato atto che in data 22/12/2023 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 27/12/2023, alle ore 12:00), tramite la piattaforma telematica ARIA/SINTEL, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico:

- STUDIO28ARCHITETTURA – Via F. Nullo 28 – Bergamo (BG), P. IVA 03630860165, nella persona dell'Arch. Marco Benedetti, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo al n. 2156;

Viste l'offerta ricevuta dal seguente operatore economico:

DITTA	OFFERTA

Visto il report della procedura n. 177931389 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto l'esito dell'istruttoria redatta del RUP in data 28/12/2023, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs. n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico individuato, che risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni di cui al preventivo agli atti della D.O.3;

Ritenuto di affidare allo STUDIO28ARCHITETTURA – Via F. Nullo 28 – Bergamo (BG), P. IVA 03630860165 le attività in parola per un importo di € 55.000,00 (+ CNPAIA 4% + IVA 22%) per un totale complessivo di € 69.784,00, in quanto l'offerta risulta adeguata, congrua e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato e rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante e l'operatore economico dando atto che il quadro economico relativo alla prima fase d'intervento (Lotto 1) viene così ridefinito:

$\sum a_i + \sum b_i$	IMPORTO DELLE OPERE	
a.1	Lavori	€ 550.000,00
b.1	Costi per la sicurezza	€ 20.000,00
$\sum a_i + \sum b_i$	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 570.000,00

	SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1	IVA 10%	€ 57.000,00
c.2	Spese tecniche (22% IVA + 4% cassa compresi)	€ 181,00
c.2.1	Incarico STUDIO28ARCHITETTURA/Arch. Marco Benedetti (22% IVA + 4% cassa compresi) D.D. ____	€ 69.784,00
c.3	Art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 – Fondo per progettazione interna (2%) (contributo regionale)	€ 11.400,00
c.4	Imprevisti	€ 43.932,50
c.5	Contributo ANAC spese progettazione D.D. ____	€ 35,00
$\sum$	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.332,50

$\sum a_i + \sum b_i + \sum c_i$ **COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO**

€ 752.332,50

Rilevato che il R.U.P. designato ha provveduto alla verifica d'Ufficio della documentazione - come depositata agli atti della D.O.3 - che abilita lo STUDIO28ARCHITETTURA – Via F. Nullo 28 – Bergamo (BG), P. IVA 03630860165, nella persona dell'Arch. Marco Benedetti, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo al n. 2156, a contrarre con la P.A. ovvero:

- acquisizione della autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 100 del Codice dei contratti pubblici;
- è stato acquisito il DGUE senza rilevare motivi ostativi;
- è stato acquisito il DURC/INARCASSA dal quale si evince la regolarità contributiva;

Dato atto che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 c. 1 del d.lgs. 36/2023;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa al bilancio 2023;

Attestato che il sottoscritto RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Dato atto che il RUP attesta che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del TUEL;

Richiamato il principio contabile 5.4.1 “Il fondo pluriennale vincolato” che così recita:

5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Dato atto che il RUP attesta che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che risulta attestata l'esigibilità delle somme complessive non impegnate nel Q.E. all'anno 2024 in quanto con l'affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento, risultano verificate le condizioni previste dal principio contabile 5.4.9 “La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate”;

Ritenuto pertanto di attestare l'esigibilità nell'anno 2024 dell'importo relativo alle voci del Q.E. non impegnate, disponibile sul cap. 2635/35 del bilancio 2023;

Dato atto, pertanto, del verificarsi delle condizioni previste dal principio contabile 5.4.9 “La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate”;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Lodi;
- il vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.lgs 36/2023;

E nulla ostando alla propria competenza ai sensi degli artt. di Legge sopra citati, e per tutte le premesse e motivazioni chiarite ed evidenziate

DETERMINA

1. che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti della Direzione organizzativa 3;
2. che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;

3. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria così come evidenziate dal Responsabile unico del procedimento nella relazione in data 28/12/2023 allegata alla presente determinazione per divenirne parte integrante e sostanziale;
4. di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico STUDIO28ARCHITETTURA – Via F. Nullo 28 – Bergamo (BG), P. IVA 03630860165, nella persona dell'Arch. Marco Benedetti, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo al n. 2156, la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali – DOC.F.A.P. (entrambi i lotti) e del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – P.F.T.E. (primo lotto) inerente la manutenzione straordinaria impianti sportivi destinati al calcio (stadio "Dossenina"), per un importo di € 55.000,00 (+ CNPAIA 4% + IVA 22%) per un totale complessivo di € 69.784,00, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1 e 2, D.lgs. 36/2023;
5. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la spesa di € 55.000,00 (+ CNPAIA 4% + IVA 22%) imputandola al bilancio 2023, secondo il prospetto qui allegato, dando atto che il responsabile del procedimento ne attesta la completa esigibilità nell'anno 2024;
6. di dare atto che il quadro economico relativo alla prima fase d'intervento (Lotto 1) viene definito come indicato in premessa;
7. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lodi, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
8. di dare atto del verificarsi delle condizioni previste dal principio contabile 5.4.9 "La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate".
9. di attestare, ai sensi del principio contabile 5.4.1 "Il fondo pluriennale vincolato" citato in premessa, l'esigibilità nell'anno 2024 dell'importo relativo alle voci del Q.E. non ancora impegnate come indicate in premessa;
10. di precisare che il CUP acquisto e assegnato all'intervento è indicato in oggetto;
11. che si procederà alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
12. di dare atto che il RUP attesta che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
13. di dare atto che con il presente provvedimento aumenta il valore patrimoniale dell'immobile;

14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
15. di impegnare la spesa relativa al pagamento del contributo all'ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00;
16. di precisare che trattandosi di affidamento diretto, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la Stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
17. che ai sensi della Legge n.136/210 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici il codice CIG relativo è il seguente: A043B50B1E;
18. che l'affidatario individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
19. che i pagamenti verranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva ed esclusivamente a seguito di presentazione di fattura elettronica sulla quale dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: UF5IE5;
20. di demandare al RUP:
 - o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
21. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di MILANO, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Si dà atto infine che:

1. il presente provvedimento è trasmesso al Dirigente della Ragioneria per l'apposizione del visto di cui all'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 ed è pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15

giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché al soggetto affidatario per debita conoscenza;

2. si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “Amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., da ultima quella del D.Lgs. n. 97/2016;
3. in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 della Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9 bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale